

CONAPO FIALP/SiVDER UIL FPL SAVT FP

Aosta, 9 giugno 2017

Al Presidente della Regione

**Al Comitato delle politiche
contrattuali**

Oggetto: rinnovo contrattuale - Corpo Valdostano dei vigili del fuoco e Corpo Forestale della Valle d'Aosta

L'art. 50, comma 1, lettera a) della L.R. 22/2010, considerata la specificità lavorativa del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ha istituito una specifica sezione all'interno del comparto unico regionale.

A tal proposito si richiedono quindi le seguenti modifiche contrattuali, normative ed economiche ed il conseguente stanziamento di fondi necessario alla loro attuazione.

Si fa presente che il personale del CNVVF, **oltre a percepire gli aumenti per l'anno 2017 di cui al successivo primo punto della "parte comune ai due corpi"**(contributo straordinario 80€), **percepirà anche gli aumenti**, in fase di definizione, di cui all'art. 15 dello schema di d.lgs attuativo dell'art. 8 c. 1 lettera a) della legge 124 del 2015 (c.d. legge Madia), finanziati con 59 milioni di euro per l'anno 2017 (circa 1700 euro a VVF) e 103 milioni di euro dal 2018 (circa 3000 euro a VVF) (allegato I) **a cui andrà ad aggiungersi, indicativamente, l'aumento contrattuale medio di 85 Euro** come previsto per tutti i dipendenti pubblici con contratti nazionali.

PARTE COMUNE AI DUE CORPI

- Riconoscimento contributo straordinario di 80 euro mensili al personale di Polizia, Vigili del fuoco e Forze armate, al personale del CVVVF e CFVdA.

A seguito dell'emanazione del DPCM del 27 febbraio 2017 e del DMT del 6 aprile 2017 di assegnazione delle necessarie risorse finanziarie è prevista la proroga, da gennaio 2017, del contributo straordinario di 80 euro mensili (art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) riconosciuto al personale appartenente ai Corpi di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del

fuoco e alle Forze Armate, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. Se ne richiede pertanto l'assegnazione con le modalità previste per il CNVVF. (allegato I)

- Indennità rischio e specificità

Adeguamento delle indennità corrisposte in misura fissa dal CNVVF, indennità rischio e "specificità", come da ipotesi di intervento di valorizzazione retributiva del CNVVF ex art. 15 schema d.lgs riordino Madia (allegato II) in ragione degli equivalenti e specifici compiti istituzionali svolti anche in considerazione del gap già esistente (allegato III).

- Indennità pensionabile

Adeguamento dell'indennità pensionabile prevista per il CFVdA dall'art.165 TU (Indennità di Pubblica Sicurezza) a quanto percepito dalle altre forze di polizia che svolgono le competenze assegnate al CFVdA in ambito regionale, in base a quanto previsto dal DL 159/2007 (convertito con L.222/2007). Parimenti si richiede la differenziazione dell'istituto in base al grado effettivo, in modo da remunerare l'importante responsabilità operativa espletata sul campo, nell'attuale TU riconosciuta solo in maniera figurativa (schema riepilogativo in allegato IV).

A tal proposito, in considerazione delle medesime funzioni svolte dal CVVVF e dal CFV, si auspica un intervento normativo volto ad adeguare automaticamente gli importi delle specifiche indennità corrisposte ai rispettivi Corpi nazionali .

- Accantonamento separato del FUA per risorse spettanti al CVVVF e CFV

Si richiede, per i dipendenti in forza al CVVVF e al CFV, l'accantonamento del "FUA" separato dal restante personale del comparto, considerata la diversità di versamento disciplinata dalla DGR 3004 del 9 dicembre 2011.

- Modifica progressioni orizzontali art.140

Prevedere, in caso di variazione di categoria o posizione economica, l'accesso diretto alla terza posizione retributiva sia in considerazione della specificità dei Corpi di cui all'art 50 della L.R. 22/10 sia del conseguente aumento di responsabilità in capo agli operatori che, allo stato attuale, si trovano nella situazione di vedersi attribuiti nuovi compiti senza vedersi riconoscere un aumento retributivo.

- Indennità di rischio/pensionabile fra i trattamenti fondamentali

Stralciare la lettera "a) indennità pensionabile " e la lettera "p) indennità dei vigili del fuoco" dal punto *trattamento accessorio* dell'art. 128 TU ed inserirle al punto *trattamento fondamentale* come nuova lettera e) dello stesso articolo, in analogia con le norme contrattuali dei rispettivi Corpi nazionali.

PARTE SPECIFICA PER CVVVF

1. Riconoscimento Indennità di turno Art. 78 comma 8 TU al personale operativo del CVVVF

Allo stato attuale l'art 221 (indennità di turno), esclude il personale operativo del CVVVF dalla fruizione dell'indennità prevista dall'art 78, comma 8 (che recita: "Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...") spettante al restante personale del comparto.

A tal proposito si richiede di stralciare il comma 3 dell'art 221: "3. Ai dipendenti di cui trattasi non competono le maggiorazioni orarie spettanti al restante personale del comparto.".

In caso contrario si richiede, quanto meno, il medesimo trattamento accessorio percepito dal personale del CNVVF (indennità notturna/festiva, indennità di turno e indennità di servizi esterni).

2. Modifica del c. 1 dell'art. 221 del TU

Allo stato attuale quanto prevede il c. 1 dell'art. 221 "1. L'indennità oraria notturna e festiva spettante al personale operativo tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è determinata in € 1,04 orari lordi." fa sì che in caso di notturno festivo l'indennità percepita sia sempre pari a 1,04 € orari lordi.

Si richiede pertanto di riformulare il predetto comma come di seguito: "1. L'indennità oraria notturna o festiva spettante al personale operativo tecnico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è determinata in € 1,04 orari lordi, quella notturna-festiva è determinata in € 2,08 orari lordi".

3. Riconoscimento specializzazioni e alte qualificazioni

All'interno del CVVVF, per poter svolgere concretamente e professionalmente le attività di soccorso tecnico urgente, sono necessari operatori che, attraverso la partecipazione ad appositi corsi, ottengano degli specifici brevetti/qualifiche che li autorizzano, a seconda dei casi, a svolgere in prima persona complesse attività di soccorso, indipendentemente dalla qualifica posseduta. Senza la presenza di queste particolari figure il soccorso pubblico risulterebbe deficitario e non in grado di poter dare una risposta adeguata a tutti gli scenari operativi in cui i VVF si trovano ad operare. Tenendo conto anche della volontarietà con la quale il personale si rende disponibile ad intraprendere questi percorsi di specializzazione, riteniamo sia fondamentale prevedere per queste figure un compenso mensile in forma di indennità che vada a valorizzare:

- > le maggiori responsabilità che da queste derivano;
- > l'aumento delle situazioni di rischio a cui gli operatori vanno incontro;
- > la specifica e continua formazione prevista da circolari ministeriali e/o da ordini del giorno che spesso comporta modifiche alla regolare turnazione;
- > l'aumento della qualità del servizio di soccorso reso alla popolazione.

4. Competenze delle varie figure del corpo valdostano vvf

Allo stato attuale, l'allegato B del titolo V del TU non definisce con chiarezza le competenze previste per la nostra particolare categoria di lavoratori.

Nello specifico risultano molto vaghe le competenze attribuite cosa che, nella pratica, genera

problematiche legate alla confusione dei ruoli. Risulta opportuno definire minuziosamente i ruoli sul modello previsto da D.Lgs 13 ottobre 2005 n°217 (Ordinamento del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n°252) e più precisamente agli art:

4) Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco.

11) Funzioni del personale appartenente al ruolo dei CS e CR.

20) Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori.

40) Funzioni del personale dei ruoli dei direttivi.

5. Istituzione indennità di calamità

Prevedere una indennità di calamità in analogia a quella prevista per il CNVVF come previsto dalla Circolare prot. 203643/110 del 8 ottobre 2004 art. 1 (indennità di turno - ex art 22 del CCNL 2002/2005) lettera b, in caso di partecipazione ad eventi calamitosi di cui all'art. 34 del CC integrativo del 30 luglio 2002.

L'indennità è commisurata alle effettive ore lavorate durante l'emergenza ed è così distribuita:

> euro 12 per 24h

> euro 9 per 16h

> euro 6 per 12h

6. Inserimento progressioni relative ai titoli onorifici all'art 219 del T.U.

Inserire modifiche relative ai titoli onorifici previsti dal DGR 2380 del 7 dicembre 2012 in maniera analoga a quanto previsto dall'art. 168 TU pag. 86 per il CFV.

7. Disciplinare diversamente i compensi per servizi di vigilanza

Eliminare la tabella presente all'art. 217 che stabilisce i compensi lordi per i servizi di vigilanza e prevedere un rimando ai riferimenti presenti per il CNVVF ed in particolare al D.M. 2 marzo 2012, in cui le tariffe sono state riviste.

Questa modifica non costituisce un costo contrattuale in quanto tali servizi sono pagati dagli utenti che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente.

8. Attività di formazione secondo quanto previsto dal d.lgs 81/08

Analogamente a quanto esplicitato nel precedente punto 7, anche per i compensi per l'attività di formazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e disciplinati nell'art. 218, occorre aggiornare le cifre e prevedere un rimando a quanto previsto dal CNVVF.

Questa modifica non costituisce un costo contrattuale in quanto i tali servizi sono pagati dagli utenti che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente.

9. Compensi per il servizio di prevenzione incendi

Analogamente a quanto previsto per i precedenti punti 7 e 8 prevedere nell'art. 214 un rimando alla normativa nazionale per quando attiene i compensi al personale. In ultimo rivedere o stralciare

l'intera parte II e disciplinarla con apposita DGR.

In conclusione, si auspica l'apertura di un tavolo di confronto volto a modificare l'impianto normativo dei capi IV e VI della l.r. 37/2009 ed a rivedere il R.R. 1/2000 al fine di rendere sempre più omogenei gli ordinamenti del CVVVF e del CNVVF (profili professionali, passaggi di qualifica, ecc..) in ragione degli equivalenti e specifici compiti istituzionali svolti.

PARTE SPECIFICA PER CFVdA

1. Indennità di comando

Al fine di superare i limiti del dettame dell'art. 18 LR 12/2002, relativamente al comma 3 ove si prevede un provvedimento motivato del Comandante del Corpo per attribuire il comando di stazione in caso di vacanza in organico, senza previsione di indennità alcuna per la figura professionale inferiore (non nominata) che in casi di necessità copre la vacanza dei superiori oltre i 20 gg di assenza, si richiede l'istituzione e la definizione delle modalità di assegnazione dell' "indennità di comando", al fine di tutelare i profili professionali inferiori che assumono la responsabilità del comando di stazione in situazione di assenza del Comandante e del Vice-Comandante designati.

2. Istituzione di un tavolo di lavoro per aggiornare la LR 12/2002 ed il RR 2/2010

Al fine di migliorare la normativa regionale sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, e sulla disciplina del relativo personale, si richiede l'apertura di un tavolo di confronto per aggiornare le norme a fronte delle numerose criticità emerse dalla loro applicazione e dell'evoluzione del servizio avvenuto negli ultimi anni.

Con riserva di ulteriori richieste e/o proposte se del caso si porgono distinti saluti

Per le OO.SS.



Il Segretario Regionale
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.
CS Oliveri Simone



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- AP VV.F.
- DIRSTAT VV.F.
- SI.N.DIR. VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.

LORO SEDI



*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Riordino dei compiti, delle funzioni e dell'ordinamento del Corpo Nazionale VV.F.
in attuazione della delega della legge 13 agosto 2015, n. 124 - Convocazione
incontro.

Come concordato nelle vie brevi, codeste Organizzazioni Sindacali sono invitate a partecipare il giorno 5 aprile prossimo, alle ore 16.00, presso la Sala riunioni di questo Dipartimento, all'incontro concernente il tavolo di confronto sui provvedimenti attuativi della delega della legge 13 agosto 2015, n. 124.

Si allega al riguardo il quadro prospettico sinottico richiesto da codeste OO.SS nel corso della riunione tenutasi lo scorso 22 marzo.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucciari

RISORSE FINANZIARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 15 DELL'ATTO GOVERNO 394

ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER L'OPERATIVITA' DEL SOCCORSO PUBBLICO

Ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dello schema di decreto legislativo, con DPCM da emanare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto stesso saranno individuate le modalità di utilizzazione delle risorse assegnate come segue:

		<i>(in mil. di euro)</i>
risorse di cui all'art.15, comma 2, lettera a) dello schema di D.Lgs.	a decorrere dal 1° ott. 2017	39,70
	a decorrere dall'anno 2018	81,73
risorse di cui all'art.15, comma 2, lettera B) dello schema di D.Lgs. ^{(1) (2)}	a decorrere dal 1° gen. 2017	19,30
	a decorrere dall'anno 2018	21,30
Risorse totali per l'anno 2017		59,00
Risorse totali dall'anno 2018		103,03

⁽¹⁾ La consistenza delle risorse - pur già presenti nel bilancio triennale 2017-2019 - sarà formalmente individuata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

⁽²⁾ l'importo complessivo è così composto:

- 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dai introiti del Fondo aeroporti di cui all'articolo 1, comma 1328, secondo periodo della legge 296 del 2006.
- 5,3 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dalla stabilizzazione delle risorse aventi certezza e stabilità presenti nei fondi di incentivazione del personale non dirigente
- 3 milioni di euro a decorrere dal 2017 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese per locazioni
- 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese la funzionalità della flotta aerea antincendio boschiva
- 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 derivanti dai risparmi gestionali conseguiti dalle spese per il vettovagliamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

articolo 15, comma 3 - contributo straordinario per l'anno 2017	fino al 30/9/2017	proroga contributo di € 80 mensili
	per il trimestre ott- dic 2017	una tantum del valore di € 350 lorde



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Tabella riassuntiva delle proposte di riordino delle carriere e relativi oneri.

Ai fini dell'incontro sindacale previsto per il prossimo 15 maggio, si trasmette la Tabella riassuntiva delle proposte di riordino delle carriere e relativi oneri.

IL CAPO DELL'UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri

Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2018, pari a 103 milioni di euro, saranno attribuite secondo la seguente ripartizione di massima concordata con il Sig. Sottosegretario:

- a) euro 48.290.000 per corrispondere un incremento dell'indennità di rischio (indennità mensile per il personale non operativo) pari a 60 euro netti mensili per personale operativo e 45 euro netti mensili per il personale non operativo;
- b) euro 38.037.000 per corrispondere al personale una nuova indennità, denominata "assegno di specificità", alla maturazione di un'anzianità di servizio di 15, 25 e 30 in misura pari al 56% di quanto previsto per le forze di polizia per il personale operativo, e al 28% di quanto previsto per le forze di polizia per il personale non operativo;
- c) euro 16.671.000 per l'attuazione degli interventi di riordino delle carriere, come riportati in tabella.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PROPOSTE DI RIORDINO DELLE CARRIERE E RELATIVI ONERI (vers. 12 maggio 2017)

n.	Intervento	Ruolo attuale	Misure previste
1	Rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente	Ruolo dei vigili del fuoco	<ul style="list-style-type: none"> - innalzamento del titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo; - riduzione del numero di qualifiche da 4 a 3 con soppressione della qualifica iniziale e inquadramento del personale nell'attuale livello retributivo di vigile del fuoco qualificato; - inquadramento dei vigili del fuoco qualificati nell'attuale livello retributivo di vigile esperto; - riduzione della anzianità di servizio per il conseguimento della qualifica di vigile del fuoco coordinatore da 15 a 12 anni; - riduzione della anzianità di servizio necessaria per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra da 15 a 12 anni.
		Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto	<ul style="list-style-type: none"> - accesso al ruolo con procedura concorsuale per titoli e superamento di un corso di formazione; - accesso alla qualifica di capo reparto a ruolo aperto, previa verifica del percorso formativo, con un'anzianità complessiva nelle qualifiche di CS e CSE pari a 12 anni.

1	Rimodulazione dei percorsi di carriera del personale non direttivo e non dirigente	Ruoli degli operatori e degli assistenti	<ul style="list-style-type: none"> - unificazione dei due ruoli attualmente previsti; - riduzione del numero di qualifiche da 5 a 3 e dei livelli retributivi da 7 a 5 e, in particolare, soppressione del livello retributivo iniziale corrispondente all'attuale qualifica di operatore con inquadramento del personale nell'attuale livello retributivo di operatore tecnico; - riduzione dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della qualifica di operatore esperto da 15 a 12 anni; - accesso alla qualifica di assistente a ruolo aperto, previa verifica del percorso formativo.
		Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori	<ul style="list-style-type: none"> - modalità di accesso con doppio canale: 50% mediante concorso pubblico con titolo di studio laurea (breve), 50% mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale appartenente alle qualifiche di CSE, CR e CRE in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti al ruolo; - riduzione del numero di qualifiche da 5 a 3 e dei livelli retributivi da 7 a 5 e, in particolare, soppressione del livello retributivo iniziale corrispondente all'attuale qualifica di vice ispettore con inquadramento del personale nell'attuale livello retributivo di ispettore; - accesso all'attuale qualifica di sostituto direttore antincendi a ruolo aperto, previa verifica del percorso formativo; - riduzione dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento del livello retributivo apicale.
		Ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e tecnico-informatici	<ul style="list-style-type: none"> - modalità di accesso con doppio canale: 50% mediante concorso pubblico con titolo di studio laurea (breve); 50% mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale con qualifica di operatore esperto, assistente e assistente capo in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti al ruolo; - riduzione del numero di qualifiche da 5 a 3 e dei livelli retributivi da 7 a 5 e, in particolare, soppressione del livello retributivo iniziale corrispondente all'attuale qualifica di vice collaboratore con inquadramento del personale nell'attuale livello retributivo di collaboratore; - accesso all'attuale qualifica di sostituto direttore a ruolo aperto, previa verifica del percorso formativo; - riduzione dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento del livello retributivo apicale.
2	Istituzione dei ruoli dei direttivi amm.vo-cont.le, tecnico-scient. e informatico e comunicazione	Ruoli dei direttivi amministrativo-contabili e tecnico-informatici	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione dei ruoli dei direttivi amministrativo-contabili, tecnico-scientifici e informatici e comunicazione, articolati nelle seguenti qualifiche: vice direttore, direttore, direttore vice dirigente, con percorsi di carriera identici a quelli già previsti per il restante personale direttivo.
3	Istituzione dei	Ruoli dei dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione dei ruoli dei dirigenti amministrativo-contabili, tecnico-scientifici e informatici e

	ruoli dei dirigenti amm.vo-cont.li, tecnico-scient. e informatico e comunicazione	amministrativo-contabili, tecnico-informatici	comunicazione articolati nell'unica qualifica di primo dirigente con dotazione organica complessiva pari a 10 unità, con corrispondente riduzione della dotazione organica dei direttivi.
4	Istituzione di posizioni organizzative per il personale appartenente a tutti i ruoli direttivi	Ruoli dei direttivi	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione dei posti funzione con l'individuazione di specifiche posizioni organizzative per tutto il personale direttivo, operativo e non, con l'attribuzione di un assegno di posizione articolato in fasce in funzione dei diversi livelli di responsabilità assegnati; - a tutte le posizioni organizzative corrisponde l'ulteriore attribuzione del corrispettivo per il lavoro straordinario in misura forfettaria.
5	Ulteriori misure per il personale direttivo	Ruoli dei direttivi	<ul style="list-style-type: none"> - per l'accesso ai ruoli dei direttivi, operativi e non, previsione, in aggiunta al concorso pubblico, di una ulteriore procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura del 20% dei posti disponibili, riservata al personale appartenente ai rispettivi ruoli immediatamente inferiori in possesso dei requisiti previsti per il concorso pubblico, ad eccezione del limite di età, e di una anzianità nel ruolo non inferiore a 10 anni; - estensione dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 134 anche al personale direttivo della carriera operativa.
6	Rimodulazione delle posizioni dirigenziali operative	Ruolo dei dirigenti operativi	<ul style="list-style-type: none"> - incremento delle posizioni di dirigente superiore di 25 unità, con contestuale riduzione di 25 posizioni di PD; - incremento delle posizioni di primo dirigente di 20 unità con contestuale riduzione di 20 unità nella dotazione organica dei direttivi.
7	Istituzione di ruoli ad hoc per le componenti specialistiche	Ruoli delle componenti specialistiche	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione di uno specifico ruolo per ciascuna componente specialistica includendo anche il personale aerosoccorritore tra gli aeronaviganti; - incremento delle indennità di specialità percepite dal personale specialista con parziale compensazione del "gap" esistente con le altre forze di polizia in misura da definire compatibilmente con le risorse disponibili.
8	Istituzione dei ruoli speciali con funzioni direttive	Ruolo speciale con funzioni direttive	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione del ruolo speciale articolato nelle qualifiche di vice direttore speciale, direttore speciale, direttore esperto speciale (economicamente equivalente al DVD), con ampliamento delle funzioni svolte rispetto a quelle previste per l'attuale ruolo degli ispettori e sostituti direttori; - la progressione di carriera all'interno del ruolo speciale avverrà con le modalità previste per il ruolo dei direttivi, senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e alle posizioni organizzative.

		Ruolo speciale con funzioni direttive amministrativo-contabile, tecnico-scientifico e informatico e comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - istituzione dei ruoli speciali articolati nelle qualifiche di vice direttore speciale, direttore speciale e direttore esperto speciale (economicamente equivalente al DVD), con adeguamento delle funzioni svolte rispetto a quelle previste per l'attuale ruolo dei collaboratori e sostituti direttori; - la progressione di carriera all'interno del ruolo speciale avverrà con le modalità previste per il ruolo dei direttivi, senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e alle posizioni organizzative.
9	Concorsi straordinari	Ruolo dei direttivi	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza della dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale e abilitazione all'esercizio della professione; - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vice direttore per un numero di posti non superiore al 15% delle carenze delle dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e alle posizioni organizzative di fascia apicale.
		Ruolo dei direttivi amministrativo-contabili	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza organica al 31/12/2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale; - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vice direttore per un numero di posti non superiore al 15% delle carenze delle dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente, senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e alle posizioni organizzative di fascia apicale.
		Ruolo dei direttivi tecnico-informatici	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di direttore per un numero di posti non superiore al 35% della carenza della dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale in possesso di laurea magistrale; - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica di vice direttore per un numero di posti non superiore al 15% della carenza della dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale, in possesso di laurea (triennale) con sviluppo di carriera fino alla qualifica di direttore vice dirigente, senza possibilità di accedere al ruolo dei dirigenti e alle posizioni organizzative di fascia apicale.
		Ruolo degli ispettori e sostituti direttori	<ul style="list-style-type: none"> - previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso all'attuale qualifica di ispettore per un numero di posti non superiore al 50% della carenza della dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale appartenente alle qualifiche di CSE, CR e CRE, in possesso di

			diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti al ruolo.
		Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori ammin.-contabili e tecn.-informatici	- previsione di un concorso straordinario per titoli ed esame per l'accesso all'attuale qualifica di collaboratore per un numero di posti non superiore al 25% della carenza della dotazione organica al 31/12/2018 riservato al personale appartenente alle attuali qualifiche di operatore esperto, assistente e assistente capo, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore in ambiti attinenti al ruolo.
10	Istituzione dei ruoli professionali e tecnici per tutto il personale non appartenente alle carriere operative	Ruoli professionali e tecnici	- i ruoli professionali e tecnici (logistico-gestionale, tecnico-scientifico, informatico e comunicazione, sanitario e scienze motorie) sono istituiti come parte integrante del CNVVF; il personale svolge funzioni complementari all'operatività caratterizzate da una diversa esposizione ai fattori di rischio; sono ricompresi in tali ruoli anche gli atleti delle fiamme rosse e il personale della banda musicale; saranno previste idonee misure per salvaguardare integralmente le prerogative del personale già in servizio in ruoli operativi.
11	Riequilibrio della dotazione organica tra ruolo VF e ruolo CS e CR	Ruoli dei VF e dei CS e CR	- incremento della dotazione organica del ruolo dei CS e CR di circa 120 unità mediante la soppressione di un pari numero di unità nel ruolo dei vigili del fuoco (di cui 30 della banda musicale e 12 delle fiamme rosse che saranno inquadrati nei ruoli professionali e tecnici).

ALLEGATO III

PROFILI CVVVF	INDENNITA RISCHIO CVVVF 2009		PROFILI CNVVF	INDENNITA RISCHIO CNVVF 2009	Differenza con 2009
VP B2	€ 390,37		VF	€ 423,00	€ 32,63
VFQ	€ 390,37		VFQ	€ 423,00	€ 32,63
VFE	€ 390,37		VFE	€ 423,00	€ 32,63
VFC	€ 390,37		VFC	€ 423,00	€ 32,63
CS	€ 463,56		CS	€ 502,00	€ 38,44
CSE	€ 463,56		CSE	€ 502,00	€ 38,44
CR	€ 490,40		CR	€ 531,00	€ 40,60
CRE	€ 490,40		CRE	€ 531,00	€ 40,60
CTA	€ 541,67		IA	€ 531,00	-€ 10,67
CTA E	€ 541,67		IAE	€ 531,00	-€ 10,67
Corso di formazio	IAD- Prova	€ 541,67	VICE DIRETTORE	€ 587,00	€ 45,33
	IA	€ 541,67	DIRETTORE	€ 634,00	€ 92,33
	IA 5 ANNI DI SERVIZIO	€ 541,67	DVD	€ 692,00	€ 150,33

ALLEGATO IV

CFVdA - Indennità pensionabile di pubblica sicurezza

Indennità Pensionabile (Art. 5, D.P.R. 69/1984)

Dal 1° gennaio 1984 l'Indennità Pensionabile Mensile ha sostituito, per effetto dell'art. 5, d.P.R. 69/1984, l'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla L. 1054/1970 e l'assegno personale di funzione di cui all'art. 143 d.P.R. 312/1980. Si tratta di un assegno mensile tabellare, corrisposto per 13 mensilità ed assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio con esclusione della ritenuta per "opera di previdenza". Gli importi vengono attribuiti a seconda della qualifica di appartenenza.

Note all'art. 4:

- La misura dell'indennità pensionabile deriva dalle seguenti disposizioni:

a) Art. 5 del D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 15 dicembre 1983 concernente il personale dei ruoli della Polizia di Stato, (con esclusione dei dirigenti); se ne trascrive il testo:

"Art. 5 (Indennità pensionabile). - A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia compete una indennità mensile pensionabile nelle sottoindicate misure lorde:

agente 265.000; agente scelto 300.000; assistente 340.000; assistente capo 390.000; vice sovrintendente 390.000; sovrintendente 410.000; sovrintendente principale 430.000; sovrintendente capo 450.000; vice ispettore 450.000; ispettore 470.000; ispettore principale 490.000; ispettore capo 510.000; vice commissario 510.000; commissario 530.000; commissario capo 540.000; vice questore aggiunto 550.000

b) Art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 13 febbraio 1987, per il personale della Polizia di Stato); se ne trascrive il testo:

"Art. 6 (Indennità pensionabile). - 1. L'indennità prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985".

c) Art. 6 D.P.R. 1990/147 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della Polizia di Stato); se ne trascrive il testo.

"Art. 6 (Indennità pensionabili). - 1. L'indennità prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988: a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;

b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;

c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.

2. (Omissis)".

d) Art. 24 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195; se ne trascrive il testo:

"Art. 24. - 1. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo l'art. 43 e' inserito il seguente:

'Art. 43- bis. - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennità mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altri scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, nonche' ove spettanti, di quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433".

e) Si riporta la tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 (prevista dall'art. 24, del D.Lgs. n. 195/1995): Tabella allegata all'art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 (prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso) TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 1995

(*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2.50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianità comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, ove spettante).

Per il passaggio dal V al VI/VI- bis livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito.

- Il testo dell'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 (Aumento delle misure dell'indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e degli Agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato) e' il seguente:

"Art. 2. - A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e ai sottufficiali guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennità di istituto nella misura di 1300 per ogni giornata di effettivo servizio. 2-5. (Omissis)".

Indennità di Pubblica Sicurezza: confronto Forze di polizia e CFVdA				
D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, nonchè, per la decorrenza, art. 15, d.l. 1 ottobre 2007, n. 159		Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta - Art. 165		
Vice commissario	758,3	Ð	Funzionario	735
Ispettore superiore	772,1	C2	Ispettore superiore	686
Ispettore capo	737,3		Ispettore capo	686
Ispettore	714,4		Ispettore	686
Vice ispettore	692		Vice ispettore	686
Sovrintendente capo	711,1		Sovrintendente capo	662
Sovrintendente	669,2	C1	Sovrintendente	662
Vice sovrintendente	665,9		Vice sovrintendente	662
Assistente capo	598,9	B3	Assistente capo	472
Assistente	545,3		Assistente	472
Agente scelto	500,3		Agente scelto	472
Agente	467,9	B2	Agente	438